

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALL'AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI AMT GENOVA SPA DELLA GESTIONE DI UN CENTRO RACCOLTA PRENOTAZIONI (CALL CENTER) DEDICATO AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FINALIZZATO ALLE SOLE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO – ACCOMPAGNAMENTO SVOLTO SU MEZZI ATTREZZATI MESSI A DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO DA AMT GENOVA SPA DENOMINATI MOBILITY BUS

§§***§***§***§***§***

TRA

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla dottoressa Barbara Fassio domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di dirigente della Direzione Politiche sociali;

E

L'AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI AMT GENOVA SPA (nel resto del testo Amt Genova), con sede legale in Genova via Montaldo 2, 16137 Genova Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova n. 03783930104, rappresentata da Marco Beltrami [REDACTED] e domiciliato presso la sede di Amt Genova in qualità di Legale rappresentante munito degli idonei poteri a quanto infra.

Premesso che

- con determinazione dirigenziale 2018-147.0.0-40 è stata avviata, per il periodo 1 settembre - 31 dicembre 2018, una fase sperimentale di gestione da parte di Amt Genova delle prenotazioni degli utenti e la formulazione dei piani di trasporto attraverso un proprio call center con l'utilizzo di un numero verde dedicato;
- successivamente, fra le parti di cui sopra, è stato stipulato un Protocollo operativo (n. 1277/2018) in cui si sono definite puntualmente le diverse attività e reciprocità;
- a conclusione del periodo di sperimentazione le parti hanno operato reciproche valutazioni e verifiche ritenendo positivi i risultati e ottimale la prosecuzione del servizio prevedendo una revisione del Protocollo successivamente alla definizione dell'affidamento in house del servizio;
- i lavori di predisposizione degli atti hanno trovato applicazione poi con determinazione dirigenziale 2019-147.3.0.-210 definita a fine anno 2019, ovvero al termine del periodo di sperimentazione;
- il RUP è la dottoressa Barbara Fassio;
- il direttore dell'esecuzione è la dottoressa Gabriella Usai;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra Amt Genova e il Comune di Genova in merito alla riorganizzazione e riconduzione di tutte le fasi attinenti le attività di call center relative al trasporto collettivo per il tempo libero di persone con disabilità motoria sui mezzi attrezzati messi a disposizione da Amt Genova denominati Mobility Bus in capo ad un unico soggetto con l'obiettivo di ampliare e ottimizzare il servizio, riducendo i disservizi quali le disdette e facilitando la gestione soprattutto a livello di comunicazione tra pianificazione ed erogazione.

Articolo 2 – Durata

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2019 e assorbe il periodo sperimentale.

Articolo 3 – Tipologia delle prestazioni

Le prestazioni in capo a Amt Genova sono prevalentemente svolte dal call center e riguardano attività di ricezione prenotazioni, richieste di informazioni in merito al Mobility Bus, ricezione di disdette, comunicazione di conferme di orari e date o di disdette per guasto mezzo o altra eventualità, raccolta dati, programmazione e altre minori attività dettagliate nel Protocollo citato.

Articolo 4 – Descrizione del servizio

Amt Genova si impegna a fornire il servizio di call center dedicato alla prenotazione e organizzazione dei trasporti con i mezzi di proprietà Amt Genova denominati MobilityBus. Le fasce orarie, il numero telefonico dedicato e le corse attivabili sono descritte nel Protocollo già sottoscritto e numerato 1277-2018.

Articolo 5 - Importo

L'ammontare massimo del contratto è pari ad Euro 32.786,880 oltre iva al 22% pari a € 7.213,110 per un totale di € 39.999,990 (trentanovemilanovecentonovantanove/990).

Articolo 6 – Pagamenti

Il pagamento del servizio oggetto del presente atto dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: Amt Genova dovrà inviare alla Direzione Politiche sociali regolare fattura elettronica. Il corrispettivo verrà liquidato a corpo.

1. La fattura elettronica deve contenere:

- l'indicazione della partita IVA del Comune di Genova (Partita IVA 00856930102);
 - la numerazione progressiva;
 - il numero d'ordine;
 - il codice identificativo della Direzione Politiche sociali del Comune rilevabile dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (R224QF) - codice che potrà subire modifiche in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata via PEC;
 - la data di emissione;
 - il titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;
 - la dicitura: "scissione dei pagamenti art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972" laddove prevista;
2. Amt Genova è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare il corrispettivo dovuto.
 3. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano tutti i dati obbligatori, sopra meglio indicati, nonché in tutti i casi di irregolarità di svolgimento delle prestazioni a carico della Società o in caso di emissione di fattura per un importo difforme a quello indicato dal precedente art. 4.
 4. Il Comune, in caso di irregolarità del DURC, procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.
 5. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso [REDACTED] dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
 6. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:
 - [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED]
 7. La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati.
 8. La Società si assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. La Società, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Comune.
 9. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i movimenti finanziari relativi al

presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificatamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alle realizzazioni degli interventi.

10. In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Nel caso di pagamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 il Comune di Genova prima di effettuare, a qualunque titolo, il suddetto pagamento verifica, anche in via telematica, se la Società è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate tramite l'apposito sistema di interscambio e dovranno contenere la dicitura "Scissione dei pagamenti- art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972".

Amt Genova dovrà rendere disponibile al Comune report mensile del servizio svolto, secondo il tracciato già concordato in sede di stesura del Protocollo.

Articolo 7 – Referente della Società

Amt Genova dichiara che il servizio oggetto del presente atto è stato eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità di XXXXXXXXXX

Articolo 8 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

Amt Genova assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

Articolo 9 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 10– Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico di Amt Genova, che vi si obbliga.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina Amt Genova responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. Amt Genova dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Amt Genova, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento. Le attività di Amt Genova comportano il trattamento dei seguenti dati personali nomi, cognomi, codici fiscali, residenza o abitazione, sedi lavorative, sedi riabilitative, rapporti familiari e/o con amministratori di sostegno.

Amt Genova è tenuto a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel GDPR e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

4. redigere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento;
5. mettere in atto misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
7. informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
8. assistere, tenendo conto della natura del trattamento, il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
10. concordare con il titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy e assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle

richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento: quando Amt Genova intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

Amt Genova in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente contratto le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

Amt Genova è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Articolo 12 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli appalti e delle forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'attività contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in modalità elettronica ai sensi dall'art. 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5) comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

per il Comune d Genova

Il Dirigente
(Barbara Fassio)

[documento firmato digitalmente]

per Amt Genova SpA

Il Legale rappresentante
(Marco Beltrami)

[documento firmato digitalmente]